



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 Palermo  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829  
TEL. 091 7032995  
FAX 091/7032336  
**DIREZIONE GENERALE**  
Email  
direzionegenerale@asppalermo.org

Palermo li, 01 APR. 2020  
Prot. n° ASP/17244/2020

- Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari  
(o, in mancanza, ai Direttori delle U.O.C. afferenti)
  - Ai Direttori dei Distretti Sanitari
  - Ai Direttori ed ai Responsabili FF.II.OO. dei PP. OO.
  - Ai Direttori delle UU.OO.CC. di Coordinamento Amministrativo dei PP. OO.
  - Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico
  - Al Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione - SIS
  - Al Direttore f. f. della U.O.C. Psicologia
  - Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione
  - Al Direttore della U.O.C. Legale
  - Al Responsabile della U.O.S. Sorveglianza sanitaria
  - Alla U.O.S. Servizio sociale professionale
  - Al Responsabile U.O.S. Educazione e promozione della salute aziendale
  - Al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione
  - E, p.c. Alle OO. SS. del Comparto e della Dirigenza
  - Alla R.S.U. Aziendale
- Loro Sedi

Oggetto: D. L. 17 marzo 2020 n. 18 . Nota informativa e direttive .

Seguito precedente circolare di eguale oggetto n. prot. ASP/15686/2020 del 24/03/2020, si comunica che ad integrazione della precedente direttiva assessoriale prot. n. 15497 del 18/03/2020, è intervenuta al riguardo anche l'ulteriore nota prot. n. 16444 del 26/03/2020, da parte dell'Assessorato alla salute che si allega alla presente per comodità ed alla cui integrale lettura si rimanda

La circolare in via riassuntiva fornisce le seguenti indicazioni :

- a) In merito al beneficio di cui all'art 24 del DL17 marzo 2020 n 18 (**ulteriori 12 giorni di permesso retribuito in aggiunta ai 3 contemplati dall'art. 33 comma 3 legge 104 1992 per assistenza a familiari disabili**), prevede che sebbene il beneficio sia riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, tuttavia **tale valutazione sia da escludersi per i lavoratori che richiedano il permesso dei 12 giorni per assistere familiari che siano malati gravi o oncologici; ciò ovviamente con riferimento al personale sanitario.**  
**Sinteticamente si può pertanto precisare che il beneficio di che trattasi va riconosciuto a tutto il personale del SSN ma che solo per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19 esso è concesso compatibilmente con le esigenze organizzative della azienda , e pertanto può essere negato ; tuttavia tale valutazione di compatibilità ( e quindi la possibilità di negarlo) è esclusa per il personale sanitario che domandi il permesso dei 12 giorni per assistere familiari che siano malati gravi o oncologici.**  
**Inoltre l'estensione dei permessi è concessa anche ai lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992) (Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali Decreto "Cura Italia" FAQ 30 marzo 2020);**



- b) Riguardo ai benefici previsti dall'art 23 comma 1 del DL per i lavoratori privati, che vengono estesi anche ai lavoratori pubblici in virtù dell'art 25 comma 1 (**Congedo non superiore a 15 giorni, per i figli minori di per i figli di età non superiore ai 12 anni, con la corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione**), per il personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19, il beneficio potrà essere **concesso limitatamente a quei casi in cui non derivi un pregiudizio per l'attività e l'organizzazione del servizio**. Qualora poi la situazione di assoluta emergenza non consenta la concessione del congedo de quo, limitatamente al personale indicato nell'art 25 comma 3( Medici, Infermieri, Tecnici di Laboratorio Biomedico tecnici di RM e OSS) è riconosciuto il bonus ivi previsto in presenza dei requisiti previsti dalla suddetta norma.

Questo congedo ha carattere specifico e quindi va ad aggiungersi a quello ordinariamente previsto; infatti il secondo comma dell'articolo 23 del D. L. in esame al riguardo espressamente stabilisce che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono convertiti nel congedo di cui si tratta con diritto all'indennità **e non computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale**

- c) **Per quanto riguarda invece i lavoratori disabili** l'art. 26, comma 2 del D. L. n. 18/2020 chiarisce che, fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, , il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero

Infine nel rimandare alla allegata tabella riassuntiva dei permessi/benefici previsti dal D. L. in esame trasmessa dalla suddetta nota assessoriale, si conferma l'invito ad organizzare in maniera funzionale le presenze del personale sanitario non direttamente impegnato nell'emergenza, ricorrendo agli strumenti, della turnazione, delle ferie e dei congedi, e prevedendo ordinariamente lo Smart working per il personale tecnico ed amministrativo, laddove possibile.

In considerazione dell'interesse che la presente circolare assume per il personale e per la collettività in generale, le SS. LL. dovranno assicurare massima divulgazione a tutti i dipendenti in servizio nelle UU.OO. dirette, mediante tutte le forme di pubblicità disponibili.

Si inoltra copia della presente al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Maurizio Montalbano)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Daniela Faraoni)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Nora Virga)



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica  
Servizio 1 "Personale S.S.R.: dipendente e convenzionato"



Prot. / n. 16666

Palermo, 26/03/2020

Oggetto: Decreto legge 17/03/2020 n. 18 – disciplina riepilogativa delle modalità di fruizioni dei permessi e delle assenze dal lavoro del personale del S.S.R.

Ai Legali rappresentanti delle  
Aziende Sanitarie Regionali, Aziende Ospedaliere,  
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS  
I.R.C.C.S. "Bonino Pulejo" di Messina  
LORO SEDI

Ad integrazione di quanto già rappresentato con circolare prot. n. 15770 del 19/03/2020, appare opportuno fornire alle Aziende e agli Enti in indirizzo un quadro sinottico e riepilogativo in ordine alle disposizioni introdotte dal provvedimento governativo in oggetto, con particolare riferimento alla nuova regolamentazione, anche rispetto alle modalità di fruizione, sia della disciplina dei permessi (per malattia, per congedo parentale, etc.) che delle assenze dal lavoro.

Nel merito, si osserva che l'art. 24 del citato Decreto prevede un incremento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), ad ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, in aggiunta alle previste 3 giornate mensili, per svolgere assistenza al familiare disabile.

Sebbene il beneficio in commento, riconosciuto al personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19, sia da contemperare con le esigenze organizzative delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, tuttavia si ritiene di escludere da tale valutazione il personale che richiede la fruizione dei suddetti permessi "speciali" qualora il familiare per cui si presta assistenza rientri nella tipologia dei malati gravi e oncologici.

In relazione alla tipologia di "lavoratori disabili", inoltre, l'art. 26 comma 2 del citato Decreto chiarisce che, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, comma 3, l. 104/92) il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.



Inoltre, particolare rilevanza riveste la disposizione contenuta nell'art. 25 comma 1 che estende ai dipendenti pubblici i benefici previsti dall'art. 23 comma 1 per i dipendenti privati, consistenti nel diritto di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo per il quale è prevista una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

E' di tutta evidenza che la possibilità di fruizione di tale beneficio da parte del personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19, potrà essere riconosciuta compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende e, quindi limitatamente ai casi in cui non ne derivi un pregiudizio per l'attività e l'organizzazione del servizio.

Nei casi in cui la situazione di assoluta emergenza sanitaria richieda la presenza in servizio del personale necessario per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, codeste Direzioni aziendali potranno far riferimento alle disposizioni contenute al successivo comma 3 del medesimo art. 25, ai sensi del quale ai lavoratori appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari, in alternativa alla fruizione del congedo, è riconosciuto un bonus nel limite massimo complessivo di 1000 euro, purchè sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione in parola e vengano seguite le modalità di presentazione delle relative istanze.

Infine, nel rinviare alla tabella riepilogativa allegata alla presente per ogni ulteriore profilo previsto dalla normativa in esame, si rileva che, a causa della notevole riduzione delle attività ambulatoriali dovuta alla riorganizzazione delle Aziende e degli Enti in indirizzo per l'emergenza COVID19 ed al fine di fronteggiare la carenza di DPI per tutto il personale sanitario, in un'ottica di strategia di risparmio e razionamento, le Aziende in di indirizzo sono invitate ad articolare una funzionale organizzazione del personale non direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria, modulando le turnazioni ed utilizzando gli istituti delle ferie e dei congedi, fermo restando la pronta disponibilità dello stesso per fronteggiare eventuali urgenze, e prevedendo ove possibile modalità di *smart working* per il personale tecnico e amministrativo.

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



Il Dirigente del Servizio

(D.ssa Antonella Di Stefano)



## Tabella riepilogativa permessi / assenze Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020

Requisiti	Tipo di permesso	Beneficio	Fonte normativa
Genitori (naturali o affidatari) con figli fino al compimento del 12° anno di età (*)	Permesso di 15 gg.	Indennità al 50% della retribuzione + contributi figurativi	Art. 23 c.1 Settore privato Art. 25 c.1 settore pubblico
Lavoratori in congedo parentale (art. 32-33 D.Lgs. 151/2001)	Permesso di 15 gg.	Conversione del congedo parentale in congedo ai sensi dell'art. 23 c.1	Art. 23 c.2 Settore privato art. 25 c.1 settore pubblico
Genitori (naturali o affidatari) con figli disabili (art. 3 c. 3 L. 104/92) senza limiti di età	Permesso di 15 gg.	Indennità al 50% della retribuzione + contributi figurativi	Art. 23 c. 5 Settore privato art. 25 c.1 settore pubblico
Genitori (naturali o affidatari) con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni di età (*)	<b>Astensione dal lavoro</b> , con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo, <b>per il periodo di sospensione dei servizi educativi e di attività didattica</b>	<b>Diritto all'assenza senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa</b>	Art. 23 c.6 Settore privato  Art. 25 c.1 settore pubblico
Lavoratori dipendenti con diritto alla fruizione dell'art. 33 L. 104/92 per assistenza a familiare disabile	3 giorni al mese + <b>ulteriori 12 gg. Complessivi per marzo e aprile</b>	<b>Assenza retribuita con contribuzione previdenziale</b>	Art. 24 c.1 (settore privato) e (settore pubblico)
		<b>Assenza compatibile con le esigenze organizzative delle aziende</b>	Art. 24 c.2 (per personale sanitario)
<b>Lavoratori Disabili</b>	Assenze equiparate a ricovero ospedaliero per tutto il periodo prescritto dalle competenti autorità sanitarie	<b>Trattamento economico previsto dal CCNL (senza trattenuta per malattia nella PA)</b>	Art. 26 c.2 (settore privato) e (settore pubblico)
<b>Lavoratori a rischio da immunodepressione</b> o da esiti da <b>patologie oncologiche</b> o che abbiano in atto <b>terapie salvavita</b> (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali)	Assenze equiparate a ricovero ospedaliero per tutto il periodo prescritto	<b>Trattamento economico previsto dal CCNL (senza trattenuta per malattia nella PA)</b>  Nb. non computabile nel periodo di comporto l'assenza derivante da terapie salvavita ecc.	Art. 26 c.2 (settore privato) e (settore pubblico)



<b>Assenza in sorveglianza attiva</b> per : quarantena / permanenza domiciliare fiduciaria <small>(il medico curante redige il certificato di  malattia con gli estremi del provvedimento  che ha dato origine alla quarantena con  sorveglianza attiva o alla permanenza  domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva)</small>	Assenze equiparate a <u>ricovero ospedaliero</u>	<b>Trattamento economico previsto dal CCNL</b> (senza trattenuta per malattia nella PA) <b>e non computabile nel periodo di  comporto</b>	D.L. 9/2020 art. 19 (settore pubblico)
	Assenze equiparate a <u>malattia</u>	<b>Trattamento economico previsto dal CCNL</b> <b>e non computabile nel periodo di  comporto</b>	Art. 26 c.1 (settore privato)
<b>Assenza da infezione Covid-19</b> <small>(il medico curante redige il  certificato di malattia nelle  consuete modalità telematiche senza  necessità di alcun provvedimento)</small>	Assenze equiparate a <u>ricovero ospedaliero</u>	<b>Trattamento economico previsto dal CCNL</b> (senza trattenuta per malattia nella PA) <b>e non computabile nel periodo di  comporto</b>	Art. 26 c.6 (settore pubblico)  D.L. 9/2020 art. 19 (settore pubblico)
	Assenza equiparata a <u>malattia</u>	<b>Trattamento economico previsto dal CCNL</b> <b>e non computabile nel periodo di  comporto</b>	Art. 26 c.1 e 6 (settore privato)
<b>Assenza da infezione Covid-19</b> <b>accertata in occasione di</b> <u>lavoro</u> <small>(il medico certificatore redige il  consueto certificato d'infortunio e  lo invia telematicamente all'Inail)</small>	Infortunio sul lavoro	<b>Trattamento economico previsto dal CCNL</b> <b>e non computabile nel periodo di  comporto</b>	Art. 42 c.2 (settore privato) e (settore pubblico)
<b>Assenze imposte dai DPCM per</b> <b>sospensione attività</b> <small>(es sospensione attività didattica per  insegnanti)</small>	Assenze equiparate al servizio a tutti gli effetti	<b>Retribuzione intera (esclusa  corresponsione della mensa)</b>	D.L. 9/2020 art. 19 c.3 (settore pubblico)
<b>Assenza volontaria da timore</b> <b>di Covid-19</b>	Assenza ingiustificata	<b>Assenza ingiustificata senza retribuzione –  passibile di provvedimento disciplinare</b>	D.L. 9/2020 art. 19 c.3 (settore pubblico)

(\*) art. 23 c.4 la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativo o altro genitore disoccupato o non lavoratore.